

REGOLAMENTO Circolo Canottieri Lignano

Soci - Loro obblighi e diritti

Art. 1

Tutti debbono fare domanda al circolo a mezzo di apposito modulo.
Il presidente, udito il parere del direttivo potrà rifiutare l'iscrizione di un socio quando abbia fondati motivi per ritenere che la sua ammissione possa essere dannosa al circolo.

Art. 2

Il direttivo ha la facoltà di limitare le iscrizioni al circolo canottieri qualora ritenga la canottiera incapace di soddisfare le esigenze dei soci sia per difetto di spazio che per mancanza di imbarcazioni.

Art. 3

L'iscrizione al circolo comporta l'obbligo al pagamento di una tassa di iscrizione e di un canone annuale. Il pagamento delle quote decorre dal 1° gennaio anche se l'iscrizione al circolo è posteriore a tale data.

Art. 4

Il socio è vincolato per tutta la durata dell'anno sociale (1° gennaio - 31 dicembre) e tale vincolo si ritiene tacitamente rinnovato per l'anno successivo se la dimissione del socio non viene richiesta per iscritto almeno un mese prima della scadenza dell'anno in corso.

Art. 5

Il mancato pagamento del canone annuale comporta l'espulsione dal circolo per morosità per un periodo di tre anni.

Art. 6

Quando un socio desidera il passaggio ad altre società dovrà chiedere nulla-osta che verrà rilasciato dal direttivo.

Art. 7

Ogni socio ha diritto a servirsi delle imbarcazioni sociali ed usufruire della canottiera e conforti annessi sempre subordinatamente al presente regolamento.

Art. 8

ATTIVITA' REMIERA

I CANOTTIERI COME TALI SI DISTINGUONO NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

- A) allievi
- B) 1° comando
- C) 2° comando
- D) 3° comando
- E) atleti

Art. 9

Il passaggio da una categoria all'altra spetta al direttivo su proposta del capo canottiera e sostituti i quali esprimono i loro giudizi in base ai seguenti requisiti:

a) uscite effettuate **b)** capacità tecnica acquisita **c)** anzianità di comando (non meno di un anno per grado di comando) **d)** disciplina.

Il direttivo, quando si ritenesse necessario, può far sottoporre i canottieri ad esame pratico. Infine il passaggio di categoria è ammesso quando vi sia equilibrio numerico in relazione alle disponibilità di barche assegnate ai vari comandi.

Art. 10

Agli allievi spetta l'obbligo dell'istruzione alla voga su apposita vasca o a secco o su pontone dopo di che potranno iniziare gli esercizi su imbarcazione previa autorizzazione del capèo canottiera o dell'allenatore.

Art. 11

I canottieri di 1° comando possono usufruire delle imbarcazioni a loro assegnate, per diporto lungo la riviera, se accompagnati da un timoniere autorizzato o quando un componente dell'equipaggio rivesta comando superiore.

Art. 12

I canottieri possono usufruire delle imbarcazioni loro assegnate con effettuazione di sbarco se preventivamente autorizzati e muniti dell'occorrente materiale.

Art. 13

Agli equipaggi designati per le regate è assolutamente vietato di uscire senza il proprio istruttore o timoniere di regata sempre dietro prescrizione dell'orario fissato dal capo canottiera.

Art. 14

Nella formazione dell'equipaggio spetta la funzione di capo armo al vogatore di comando più elevato ed in caso di parità al più anziano di grado.

Art. 15

Al capo armo compete l'autorità di mantenere la disciplina dell'equipaggio, di annotare sul registro delle uscite i nomi dei componenti dell'armo, il nome dell'imbarcazione, l'ora di partenza, la località ove si dirige e completare poi al rientro l'ora di arrivo.

Art. 16

Spetta al capo armo di far armare l'imbarcazione, di eseguire le manovre d'imbarco, assegnando a ciascun rematore il suo posto di voga. Al rientro che l'imbarcazione venga accuratamente lavata e riposta.

Art. 17

Durante l'uscita il capo armo dovrà attenersi alle disposizioni regolamentari impartite dal direttivo e alle prescrizioni portuali. I membri dell'equipaggio dovranno sottostare incondizionatamente ai suoi ordini.

Art. 18

Verificandosi danni durante una uscita, incomberà al capo armo di darne immediata relazione al capo canottiera e di farne rispettiva annotazione sul giornale della canottiera stessa.

Art. 19

Il capo armo è responsabile dei danni che derivano per sua colpa alla propria o alla altrui barca. Così ogni altro componente l'armo, anche se sta al timone, è responsabile dei danni a lui imputabili. Saranno tenuti al risarcimento del danno, finanziariamente e moralmente in modo solidale tutti i componenti dell'armo in colpa.

Art. 20

Sull'obbligo e sull'entità del risarcimento, sentito il parere del capo canottiera, decide inappellabilmente il direttivo.

Art. 21

Qualsiasi danno arrecato alle imbarcazioni e al materiale della canottiera, se provocato da atti vandalici, indisciplina e negligenza, oltre che comportare le sanzioni finanziarie e morali, può pure causare l'allontanamento temporaneo o definitivo del colpevole dal circolo.

Art. 22

IMBARCAZIONI

Le imbarcazioni si distinguono in:

- a. imbarcazioni da diporto
- b. imbarcazioni da allenamento
- c. imbarcazioni da regata

in apposita tabella affissa in canottiera verrà indicato il comando di ciascuna delle imbarcazioni esistenti.

Art. 23

Le imbarcazioni possono uscire se debitamente armate e provviste dei relativi accessori. L'uso delle imbarcazioni va regolato in modo che, fra barche dello stesso tipo, l'una non venga possibilmente adoperata più dell'altra.

Art. 24

Le imbarcazioni designate come barche di regata possono uscire soltanto col permesso del capo canottiera o dell'allenatore. Ad essi spetta in generale di regolare l'uso delle imbarcazioni.

Art. 25

Per salvaguardare l'esistenza delle imbarcazioni e per facilitare l'avvicendamento dei vogatori nelle uscite verrà stabilita la durata della permanenza in acqua delle imbarcazioni per ciascuna categoria di esse. Tale orario dovrà essere affisso in canottiera.

Art. 26

E' facoltà del presidente, del capo canottiera e sostituti far mettere in disarmo quelle imbarcazioni che hanno bisogno di manutenzione. Così pure qualsiasi dirigente può sospendere le uscite quando ritenga che lo stato del mare possa recare danno.

Art. 27

Verificandosi indisponibilità di imbarcazioni in un dato comando non è ammessa la sostituzione con altre di tipo simile ma di comando differente. Eventuali deroghe potranno essere concesse.

Art. 28

E' ammesso il prestito di barche o vogatori ad altre società se ritenuto opportunamente necessario dal direttivo.

Art. 29

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entrerà in vigore immediatamente dalla data di approvazione.

Il Direttivo

Lignano Sabbiadoro,

